



REGOLAMENTO SUL FINANZIAMENTO DEI POSTI DI RUOLO DI PRIMA E SECONDA FASCIA E RICERCATORI UNIVERSITARI

APPROVATO CON DELIBERA DEL S.A DEL 3.12.2012 E DEL CDA DEL 4.12.2014
EMANATO CON DECRETO RETTORALE N. 31/2014 DEL 23.12.2014

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le procedure adottate presso l'Università Telematica Internazionale Uninettuno per il finanziamento, da parte di soggetti pubblici e privati, di posti di ruolo di prima e seconda fascia e di ricercatori universitari.
2. Il finanziamento di cui al comma precedente è reso disponibile previa stipula di apposita convenzione tra l'Università Telematica Internazionale Uninettuno ed i soggetti che propongono il finanziamento.
3. La convenzione, redatta secondo lo schema allegato al presente regolamento di cui costituisce parte integrante, è sottoscritta dal Rettore, in esito al perfezionamento delle procedure di cui al successivo art. 3 ed alla sottoscrizione da parte del soggetto finanziatore dell'atto convenzionale e con la presentazione della fideiussione bancaria o assicurativa, ai sensi del successivo art. 6.

Art. 2

Finalità

1. La proposta di finanziamento viene valutata dalle Facoltà, dal Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione in ordine all'interesse dell'Università per lo sviluppo della didattica e della ricerca nello specifico settore scientifico-disciplinare proposto.

Art. 3

Procedura

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine alla destinazione del posto di ruolo per il quale è proposto il finanziamento, nel rispetto della programmazione didattica dell'università e dei vincoli normativi e di bilancio.
2. I finanziamenti non possono coprire un numero di annualità inferiore a 6.
3. Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione deliberano in ordine alla stipula della Convenzione.



Art. 4

Importo dei finanziamenti

1. I soggetti pubblici e privati di cui all'art. 1 dovranno impegnarsi per un finanziamento di importo riferito alla retribuzione lorda, comprensiva di oneri fiscali, previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura, spettante al soggetto che viene assunto, sulla base delle procedure di cui all'art. 3.
2. A tal fine al momento della stipula della Convenzione, gli importi, che dovranno essere versati in 6 rate annuali, la prima delle quali entro trenta giorni dalla stipula dell'atto convenzionale e le successive entro il termine del 30 gennaio di ogni anno di vigenza della convenzione, sono determinati nella misura corrispondente ai costi medi del personale che seguono per ciascuna categoria, aggiornata sulla base dei costi medi del personale in vigore al momento della stipula della Convenzione.

Art. 5

Deroghe

1. Qualora ricorrano situazioni adeguatamente rappresentate dall'ente finanziatore, è consentita la stipula di Convenzioni di durata inferiore ai sei anni ma con gli stessi importi complessivi di cui all'art. 4, comma 2.
2. E' altresì consentita, in deroga a quanto previsto dal presente Regolamento, la stipula di Convenzioni con finanziamenti di importi inferiori rispetto a quelli di cui all'art. 4, comma 2, fermo restando che l'Amministrazione dovrà garantire il differenziale di budget negli anni di vigenza della Convenzione.
3. Le deroghe al presente Regolamento dovranno essere approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 6

Garanzie

1. Il soggetto finanziatore esterno, sia pubblico che privato, è tenuto a presentare adeguata fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte per il periodo di cui agli artt. 4 e 5, con la clausola "a prima richiesta".
2. Qualora la proposta provenga da più soggetti congiuntamente, gli stessi saranno solidalmente obbligati, ed il documento deve contenere la dichiarazione che la fideiussione è stata costituita per conto di ognuno dei soggetti proponenti nominativamente indicati.

Art. 7

Avvio delle procedure

1. L'avvio del procedimento per la copertura del posto di ruolo attraverso le procedure di reclutamento ovvero per le chiamate per trasferimento, nel rispetto della normativa vigente in materia, potrà avvenire solo ed esclusivamente all'esito del perfezionamento dell'iter dell'atto



convenzionale e dell'avvenuta acquisizione della relativa fideiussione bancaria o assicurativa da parte dell'ente finanziatore, ai sensi dell'art. 6.

2. Resta fermo che il vincitore potrà prendere servizio solo qualora il soggetto finanziatore abbia regolarizzato i versamenti dovuti in relazione al periodo di riferimento e comunque una volta che l'Amministrazione abbia espletato il preventivo iter di escussione del debitore, avvalendosi della garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 6 del regolamento.

Art. 8
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data del decreto di emanazione del Rettore.

IL RETTORE